
INDICE

Chimec S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001**

PARTE SPECIALE “F”

IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI IRREGOLARI

131

1. – Reato di impiego di cittadini stranieri irregolari di cui all'art. 25-*duodecies* D. Lgs. n. 231/2001

1.1. – Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto

2. – Aree a rischio

3. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

1. – Reato di impiego di cittadini stranieri irregolari di cui all'art. 25-duodecies D. Lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 22, comma 12, del D. Lgs n. 286/1998 è punito *“il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”*.

Il successivo comma 12-bis dell'art. 22 dispone un aumento di pena quando i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre, ovvero siano minori in età non lavorativa, nonché qualora gli stessi siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento descritte dall'art. 603-bis c.p.¹.

L'art. 25-duodecies del Decreto prevede la responsabilità della persona giuridica per il reato in esame nella sola forma aggravata di cui all'art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. n. 286/1998.

Ciò, ovviamente, non esime Chimec dall'adozione di misure e regole comportamentali idonee a prevenire il verificarsi del reato *de quo* anche nella forma c.d. ordinaria di cui al precedente comma 12 dell'art. 22.

Trattasi di reato posto a tutela della regolarità della presenza dello straniero sul territorio italiano e dei rapporti lavorativi che lo interessano.

Trattasi di reato permanente che si perfeziona al momento dell'assunzione o con l'inizio dell'attività lavorativa, si consuma per tutta la durata del rapporto di lavoro e cessa solo con il cessare di questo.

133

¹ Si riporta il testo dell'art. 603-bis c.p.: **“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

La legge n. 161/2017 ha esteso la responsabilità dell'Ente anche alle ipotesi, di seguito riportate, di cui all'art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico dell'Immigrazione (D.Lgs. n. 286/98).

Ai sensi dell'art. 12 comma 3 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti”.

134

Ai sensi del successivo comma 3-bis “Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata”.

Il seguente comma 3-ter dispone che “La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto”.

Infine, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 12 “Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

1.1. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-duodecies del Decreto

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

135

2. – Aree a rischio

Tenuto conto dell'attività principalmente svolta da Chimec, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- attività di selezione del personale;
- rapporti contrattuali con imprese che utilizzino lavoratori non qualificati e provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea;
- *partnership* con imprese che operano, in maniera prevalente, presso Stati extracomunitari.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome e per conto di Chimec, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

3. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione del reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari, dal quale deriverebbe l'attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto ove venisse accertata la responsabilità dell'Ente.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari e, in particolare, ai soggetti che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi al Consiglio di Amministrazione di Chimec, in collaborazione con l'OdV.

Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare, incluso quello previsto dal CCNL applicabile;
- le procedure interne per l'assunzione e la formazione del personale;
- il sistema afferente i criteri utilizzati da Chimec per la qualificazione delle imprese con

cui intrattenere rapporti di *partnership*;

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari e i collaboratori esterni a Chimec - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale.

È, altresì, vietato:

- utilizzare manodopera di origine straniera senza la preventiva verifica della regolarità del permesso di soggiorno;
- assumere personale senza il rispetto della normativa contrattuale e sindacale in vigore;
- selezionare prestatori di servizi o forniture che si avvalgano di manodopera assunta mediante procedure tali da non garantire il rispetto della normativa in tema di impiego di lavoratori stranieri.

A tutti i Destinatari è imposto di segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e all'OdV qualsiasi anomalia riscontrata nella gestione delle procedure di selezione del personale e nelle procedure relative alla scelta di *partners* e fornitori.

Chimec si impegna a fare sottoscrivere, al momento della conclusione del contratto, apposita dichiarazione con cui *partners* e fornitori confermino di essere a conoscenza della normativa di cui alla presente Parte Speciale.

Infine, il Consiglio di Amministrazione di Chimec potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate e ad integrazione dei comportamenti sopra elencati.